

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Il termine di conclusione delle procedure concorsuali ha natura ordinatoria e acceleratoria (Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2025, n. 7107)¹

La vicenda processuale nasce dall'espletamento di una procedura concorsuale finalizzata all'affidamento di un incarico di direttore di struttura complessa nell'ambito sanitario.

Uno dei candidati ha impugnato dinanzi al Tar gli atti della procedura deducendo, tra i vizi lamentati, la violazione di legge per inosservanza dell'autovincolo stabilito dal bando alla conclusione della procedura entro sei mesi.

Il Tar adito, con riferimento a tale motivo di ricorso, lo ha dichiarato infondato *"in quanto la previsione di un termine di conclusione di una procedura concorsuale sarebbe funzionalmente volta alla celerità e certezza dei tempi di conclusione della selezione, ma non potrebbe assumere natura di termine perentorio in difetto di disposizioni di segno diverso contenute nel bando"*.

Con l'appello il ricorrente ripropone lo stesso motivo svolto in primo grado, lamentando la violazione della disposizione del bando secondo la quale la procedura selettiva si sarebbe dovuta concludere nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. L'appellante evidenzia che il già menzionato termine avrebbe potuto essere derogato esclusivamente in presenza di oggettive motivazioni addotte dalla commissione giudicatrice che però nella fattispecie in esame non sono state fornite.

La mancata adozione di un provvedimento di proroga del termine di conclusione del concorso, che avrebbe dovuto essere comunicato anche ai candidati sul sito dell'ente, vizierebbe l'intero procedimento selettivo.

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giacomo Verde Università del Molise

Il Consiglio di Stato ritiene infondato tale motivo di ricorso.

Per il collegio, infatti, il termine fissato nel bando per la conclusione della procedura concorsuale ha natura ordinatoria con valenza acceleratoria *“la cui inosservanza non determina consumazione del potere, né tantomeno illegittimità della procedura, potendo rilevare, tutt'al più, agli effetti della responsabilità disciplinare e dirigenziale del responsabile del procedimento nonché ai fini risarcitori, ove sussistano gli estremi del danno ingiusto risarcibile”*.

Per i giudici tali considerazioni trovano riscontro nell'art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994 secondo cui le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte e l'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da comunicare all'amministrazione che ha emanato il bando. La norma, inoltre, prevede che le amministrazioni pubblichino sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso espletato.

Secondo il collegio la disamina normativa rende evidente che il termine procedimentale risponde ad un'esigenza sostanzialmente organizzativa e pertanto ha natura ordinatoria, anche in considerazione della derogabilità dello stesso, pacificamente ammessa dalla norma e dalla giurisprudenza, sulla scorta di motivata relazione della commissione esaminatrice. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, *“la previsione di un termine di conclusione della procedura è funzionalmente volta alla celerità e certezza di conclusione del concorso e non ha chiaramente natura perentoria, da ciò non potendo derivare, in caso di sua inosservanza, alcun vizio di legittimità tale da invalidare e annullare l'intero concorso, potendo semmai rilevare in una eventuale sede risarcitoria sotto il profilo del danno da ritardo”*².

Per i giudici tali considerazioni *“non sono destinate a mutare nella sostanza per quanto concerne la fattispecie concreta, ove la lex specialis ha previsto un termine semestrale a decorrere dalla scadenza della presentazione delle domande”*.

² Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2010, n. 4298; Tar Roma, sez. I, 10 gennaio 2017, n. 368.

Pertanto, acclerate la natura ordinatoria e acceleratoria del termine e l'ininfluenza della sua inosservanza sulla sorte degli atti, il ritardo nella conclusione del procedimento potrebbe rilevare, a tutto concedere, soltanto sul piano dell'eventuale danno da ritardo.

Tali considerazioni sono rafforzate dalla circostanza che la norma in precedenza richiamata non contempla misure sanzionatorie tali da determinare l'invalidità della procedura concorsuale in caso di violazione.